



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale  
Direzione centrale per le risorse umane  
Via Ciro il Grande, 21  
00144 Roma  
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

e p.c.


Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato /IGOP  
Via XX settembre, 97  
00187 ROMA  
rgs.ragionieregenerale.coordinaimento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per l'anno 2020 del personale dell'Area dei professionisti.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001.

Al riguardo, in esito alla pregressa corrispondenza seguita all'accertamento congiunto trasmesso con nota DFP 59286 del 09/09/2021, si inoltra la nota MEF-RGS prot. 10063 del 19/01/2022.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(~~Dot. Valerio Talamo~~)





38074513



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata n. 304894/2021 e 305469/2021

Allegati:

Risposta a Nota n. 86248-P del 22/12/2021

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione collettiva  
protocollo\_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS - Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo 2020 per il personale dell'Area dei professionisti.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe, con la quale codesto Dipartimento ha trasmesso la nota INPS n. 0064 del 21/12/2021, contenente ulteriori controdeduzioni a quanto osservato da questo Dipartimento con nota n. 286310 del 19/11/2021 relativamente alla non computabilità dei trattamenti economici per onorari legali degli avvocati ai fini degli incrementi contrattuali di cui all'art. 89 del CCNL 2016-2018.

Sul punto, l'INPS rappresenta che la metodologia seguita dall'ARAN per la quantificazione degli oneri per i rinnovi contrattuali è basata sulla retribuzione media, comprensiva degli onorari legali dei professionisti, e che, coerentemente, la ripartizione tra l'incremento da attribuire alla parte fissa della retribuzione e quello da attribuire alla contrattazione integrativa è stata stabilita sul peso ricoperto, nell'ambito della predetta retribuzione media, dalle varie componenti retributive.

L'Istituto, pertanto, ribadisce la correttezza del criterio seguito anche sulla base dell'assunto che gli onorari legali debbono essere considerati elementi retributivi, al pari delle restanti voci che compongono la retribuzione complessiva, come confermato, sempre a parere dell'Istituto, dall'articolo 86 del CCNL 2016-2018.

Ciò premesso, considerati gli aspetti evidenziati dall'Istituto circa l'attuale procedura di individuazione degli oneri complessivi da destinare ai rinnovi contrattuali e tenuto conto che, in tale quadro, il criterio adottato dall'INPS per l'individuazione dell'ammontare complessivo delle risorse del Fondo dei professionisti per l'anno 2020 non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si fa presente di non avere ulteriori osservazioni al riguardo.

Pertanto, si ritiene che l'ipotesi di accordo in oggetto indicata possa avere ulteriore corso, fermi restando, per le future contrattazioni integrative, i riflessi conseguenti ad eventuali modifiche nella predetta procedura di individuazione degli oneri complessivi per i rinnovi contrattuali.

Il Ragioniere Generale dello Stato

